



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3 E 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Il giorno 15.02.2021 ad ore 08.54 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessori	<b>Baggia Monica</b>
	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/30 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

atteso che il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento rientra tra i servizi diretti a garantire l'efficienza funzionale, tecnica ed ornamentale delle aree oggetto dell'appalto a cui va data continuità di erogazione;

preso atto che il servizio di manutenzione ordinaria del verde in genere rientra negli atti di programmazione. Nello specifico, è un servizio volto a mantenere un adeguato standard per le aree verdi pubbliche nelle zone urbanizzate del Comune. Obiettivo del verde è quello di offrire servizi ecosistemici per assolvere a bisogni ricreativi, educativi ed estetici, di regolazione del clima e depurazione dagli inquinanti;

rilevato che nelle precedenti gare il servizio di manutenzione in questione è stato suddiviso nei seguenti sette distinti lotti:

- lotto 1 - Gardolo;
- lotto 2 - Meano – Argentario;
- lotto 3 - Povo – Villazzano – Mattarello;
- lotto 4 - Bondone – Sardagna – Ravina - Romagnano;
- lotto 5 - Centro storico - Piedicastello;
- lotto 6 - San Giuseppe - Santa Chiara;
- lotto 7 - Oltrefersina;

rilevato che per i lotti 5, 6 e 7 è in corso un'autonoma procedura di gara;

atteso che per i lotti 1, 2, 3 e 4, la cui scadenza, poi prorogata, era prevista il 31 dicembre 2019, è stata indetta una procedura di gara nel corso del 2020, al termine della quale l'aggiudicazione di tutti i quattro lotti di gara pronunciata in data 29 luglio 2020 è stata annullata con determinazione 19 ottobre 2020 n. 27/123;

atteso inoltre che a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione i lotti 2, 3 e 4 sono stati dichiarati deserti poiché non risultavano altre offerte valide (mentre per il lotto 1 è stato possibile aggiudicare il servizio al secondo classificato in graduatoria);

preso atto che l'Impresa prima classificata (esclusa a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) ha presentato ricorso al T.R.G.A. di Trento;

preso atto altresì che tale ricorso è stato respinto con sentenza n. 209/2020 del T.R.G.A. di Trento;

dato atto che il competente Servizio Gestione strade e parchi con la sua nota di data 15 gennaio 2021 prot. n. 9996/2021 ha comunicato che con determinazione 24 dicembre 2020 n. 27/146 è stata attivata la proroga tecnica per i lotti 2, 3 e 4;

dato atto che è quindi necessario indire in tempi brevi una nuova procedura di gara per i tre lotti sopra indicati;

preso atto che l'Impresa sopra citata ha nel frattempo presentato ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione, della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 209/2020 sopra indicata;

rilevato che ad oggi non è stata ancora emessa la sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso sopra citato;

ritenuto pertanto che, nella procedura che si intende indire di cui in oggetto, si ritiene di prevedere che sia facoltà dell'Amministrazione interrompere la procedura di gara in qualsiasi momento nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse emettere una sentenza favorevole all'appellante;

ritenuto che il Servizio di merito, a fronte di una valutazione positiva dell'esperienza fino ad oggi maturata, ritiene opportuno riproporre l'appalto per l'affidamento dei lotti 2, 3 e 4 da porre in gara tenuto conto degli indirizzi della Giunta comunale espressi in data 1 aprile 2019 per quanto riguarda l'inserimento di lavoratori svantaggiati;

preso atto che il Servizio Gestione strade e parchi nella nota citata propone, come già previsto nella precedente gara, di raggruppare le prestazioni comprese nel servizio in tre

distinte tipologie in modo tale da garantire che tutte le prestazioni previste siano presenti per ogni distinta area:

- VERDE: racchiude tutte le operazioni manutentive necessarie da effettuare nei giardini e nelle aree verdi comunali, nei giardini scolastici e nelle aree cimiteriali ed alcune operazioni da eseguirsi a carico degli alberi presenti nei parchi e lungo le strade;
  - IRRIGAZIONI: questa tipologia di attività comprende tutti gli interventi necessari per garantire il corretto funzionamento degli impianti irrigui a servizio delle aree verdi comprese le semplici riparazioni;
  - GIOCHI: individua tutti gli interventi che si rendono necessari per una corretta gestione delle strutture gioco e per la loro dislocazione sul territorio comunale, nonché gli interventi di riparazione dei giochi e delle strutture di arredo;
- rilevato che i lotti previsti nella presente procedura di gara sono i seguenti:
- lotto 2: Meano - Argentario;
  - lotto 3: Povo – Villazzano – Mattarello;
  - lotto 4: Bondone – Sardagna – Ravina/Romagnano;

dato atto che ogni lotto previsto si compone delle stesse tipologie di lavorazione, calate sulla specificità dell'area. In particolare, i lotti sono stati individuati dal Servizio competente suddividendo il territorio comunale in unità su base geografica; tale suddivisione consente infatti una migliore capacità di intervento in termini qualitativi e quantitativi su zone limitrofe;

atteso che il Servizio di merito nella nota sopra citata precisa che l'appalto si compone, come nella precedente procedura di gara, di prestazioni a corpo e di prestazioni a misura in modo da poter definire a priori, per le voci a corpo, la quotazione annuale totale riconosciuta per le singole prestazioni: rientrano nelle voci a corpo, a titolo esemplificativo, le lavorazioni legate agli sfalci d'erba, alla potatura degli arbusti e delle siepi, le sarchiature, le custodie, la manutenzione dei giochi, la manutenzione degli impianti di irrigazione, ecc., mentre rientrano in quelle a misura le quotazioni legate alle ulteriori prestazioni non qualificabili a priori;

rilevato che il competente Servizio quantifica l'importo complessivo dei servizi da appaltare presuntivamente in euro 775.923,05 (annui) al netto degli oneri fiscali, di cui euro 21.567,44 (annui) per oneri della sicurezza così suddiviso tra i seguenti lotti:

<b>LOTTO N°</b>	<b>Importo annuo delle prestazioni richieste</b>	<b>Oneri annuali della sicurezza</b>	<b>Totale annuale</b>	<b>Importo Totale Appalto (6 anni)</b>
MEANO-ARGENTARIO	€ 279.556,13	€ 7.885,55	€ 287.441,68	€ 1.724.650,08
POVO-VILLAZZANO-MATTARELLO	€ 268.238,35	€ 7.773,32	€ 276.011,67	€ 1.656.070,02
BONDONE-SARDAGNA-RAVINA/ROMAGNANO	€ 206.561,13	€ 5.908,57	€ 212.469,70	€ 1.274.818,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 754.355,61</b>	<b>€ 21.567,44</b>	<b>€ 775.923,05</b>	<b>€ 4.655.538,30</b>

rilevato, inoltre, che il valore complessivo del contratto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (proroga tecnica e aumento del 20%) è pari a euro 6.517.753,62;

rilevato che la quantificazione dell'importo posto a base di gara è stata effettuata a seguito di computo dettagliato delle singole prestazioni previste dal Capitolato e della stima dell'incidenza della manodopera e che nel corso della preparazione della documentazione tecnica il competente Servizio ha proceduto ad una rilettura delle voci sia a corpo che a misura per evidenziare eventuali aggiornamenti normativi, miglioramenti gestionali o inserimento di nuove voci nella sezione a misura dettate dall'esperienza maturata durante l'appalto in corso, nonché all'aggiornamento dei prezzi nella misura del 3,4% calcolato sul periodo di adeguamento giugno 2012 (data del computo pro-gara 2014-2019) e dicembre 2019, nonché ha tenuto conto di quanto previsto all'art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione della Giunta Provinciale 25.09.2020 n. 1431;

atteso che il Servizio Gestione strade e parchi nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara ha tenuto conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

considerata la tipologia del servizio oggetto dell'appalto, la durata del servizio è stata fissata dal Servizio competente in anni sei dalla data del verbale di consegna, per i seguenti motivi:

- garantire la continuità del servizio che su aree verdi riveste particolare rilevanza per quanto riguarda le pratiche colturali;

- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire maggiore stabilità per i dipendenti delle imprese;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore in termini di tempi e risorse impiegate;

rilevato che il Servizio di merito precisa che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;

atteso altresì che il Servizio di merito precisa che caratteristica del servizio in oggetto è la presenza di elevata intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti. A tal proposito l'attuale art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m. impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti come da tabella A allegata al Capitolato Speciale d'appalto per ciascun lotto in gara;

rilevato che il presente appalto prevede per l'appaltatore l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Ferma restando l'esigenza di garantire la continuità dei rapporti di lavoro di cui all'art. 20, comma 1 del Capitolato Speciale, il numero minimo di persone svantaggiate che deve essere impiegato durante l'esecuzione del contratto è stabilito nel numero di 5 lavoratori svantaggiati a tempo pieno per ciascuno dei lotti 2, 3 e 4 oppure un numero equivalente considerando ogni persona a tempo pieno (pari a 39 ore settimanali) come due o più part time impiegati per un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno; tali unità di lavoratori svantaggiati dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto;

atteso che il Servizio competente ha precisato che l'Impresa aggiudicataria dovrà elaborare e trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento i progetti individualizzati per ciascun soggetto svantaggiato impiegato nell'appalto secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto e da eventuali elementi migliorativi proposti dall'Impresa in sede di gara. Ciò al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto nel mondo del lavoro;

preso atto che il D.L. n. 95/2012, al suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

rilevato che, rispetto alla presente procedura, con la L.p. 23.12.2019 n. 12 "Legge collegata alla manovra di bilancio Provinciale 2020" sono state apportate alcune modifiche, tra l'altro, alla L.p. n. 23/1990. La nuova formulazione, in vigore dal 01.01.2020 dell'art. 36 ter1 della L.p. 23/1990, prevede ora tra l'altro che:

- al comma 5: "L'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico Provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta Provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio Provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando

l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- al comma 6, tra l'altro “Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5 .”;

considerato che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, ed appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36 ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP) si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

visto l'elaborato denominato “Capitolato speciale – norme amministrative” redatto dal Servizio Gestione strade e parchi che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

dato atto che il competente Servizio, rispetto al tipo di procedura per addvenire alla scelta del contraente, conferma la scelta della procedura aperta con la suddivisione in lotti per i seguenti motivi:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione dell'appaltatore;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale Ente gestore senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;

rilevato che l'art. 2 della L.p. n. 2/2020, come da ultimo modificato, prevede al comma 1 che per l'affidamento delle attività di esecuzione, tra l'altro, di servizi, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le Amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento Provinciale e statale sui contratti pubblici. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma;

atteso che, in tale prospettiva e pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 come sopra aggiornato, il Servizio competente ritiene opportuno procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi sopra indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità. Ciò anche tenuto conto del tipo di mercato per il servizio in oggetto, del numero abbastanza limitato di potenziali partecipanti: pertanto si ritiene che la procedura aperta sia l'unica idonea rispetto alle caratteristiche del servizio in gara ed al contesto attuale;

posto che il Servizio Gestione strade e parchi intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg., dato che il servizio oggetto di gara è caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 2 della L.p. n. 2/2020 e s.m. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde infatti sia al preciso dettato normativo richiamato, sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di

convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta gestionale legata al tema della clausola sociale e alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara.

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che il Servizio Gestione strade e parchi propone tale criterio anche perché consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

rilevato che il Servizio competente precisa che, rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale anche con riguardo all'aspetto della clausola sociale relativa ai lavoratori svantaggiati;

atteso che, per i lotti in questione, il Servizio di merito ha operato la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica in tre diverse parti complessivamente omogenee, salvo minime differenziazioni relative alle specificità dei singoli lotti. Nello specifico le offerte tecniche sono così strutturate:

A) Aspetti legati all'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo: in questa sezione viene richiesta, vista la specificità di appalto che ha come cuore anche la finalità sociale di inserimento di personale in condizione di svantaggio, una proposta inerente i seguenti aspetti:

A1.1 il Piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991;

A1.2 le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;

A1.3 le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento;

A1.4 modalità di raccordo con l'Amministrazione,  
per un totale di 25 punti;

B) Aspetti gestionali ed operativi: in questa parte vengono richieste proposte inerenti specifici aspetti operativi inerenti le modalità tecnico organizzative del servizio di manutenzione del verde finalizzate al miglioramento del servizio stesso, per un totale di 53 punti;

C) Attività del manutentore del verde: in base alla Legge n. 154/2016 l'Impresa per svolgere l'attività di manutenzione del verde deve dimostrare di possedere la professionalità necessaria per esercitare l'attività di "Manutentore del verde". Al fine di dimostrare una professionalità superiore al minimo necessario per partecipare alla gara previsto nel campo della manutenzione del verde sono stati richiesti ulteriori requisiti premiabili in sede di offerta tecnica. L'appalto infatti è un appalto prestazionale volto ad avere la migliore prestazione possibile al fine di garantire e/o migliorare l'elevato standard attuale di manutenzione e gestione del verde. Tale prestazione deriva dalla professionalità dell'appaltatore maturata sia con l'espletamento di servizi analoghi che con la formazione specifica per un totale di 7 punti;

rilevato che la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica, per ciascun punto sopra riportato, è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

atteso che al fine dell'attribuzione del punteggio il Servizio propone di attribuire i punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica all'interno di ciascuna delle 3 parti come sopra indicate come di seguito specificato:

- per il sottoelemento C1.1 l'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera matematica. Si procederà successivamente alla riparametrazione del punteggio stesso, assegnando all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio il massimo dei punti previsti e alle altre offerte un punteggio proporzionale;
- per tutti gli altri sottoelementi (A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1.2) che comportano una valutazione discrezionale l'attribuzione del punteggio avviene assegnando a ciascuno di essi un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 non potendo individuare criteri matematici di valutazione dei vari elementi, date le caratteristiche peculiari del servizio posto

a base di gara e tenuto conto della coerenza complessiva che l'offerta tecnica deve avere sia nel suo insieme che tra i diversi elementi che la compongono e che debbono essere apprezzate dalla Commissione nella loro complessità. Si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli commissari in coefficienti definitivi riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Una volta attribuito il coefficiente e relativo giudizio a ciascun elemento il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione;

rilevato che il Servizio propone di procedere, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale. La possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione. Inoltre, permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

considerato che per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si deve dare applicazione al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 16-50/Leg. di data 21 ottobre 2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica e alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di temperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi. Si precisa che tale formula, già prevista per i servizi ad alta intensità di manodopera, è ad oggi comunque in generale prevista ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis della L.p. n. 2/2020 e s.m.;

atteso che il Servizio competente ritiene che i criteri individuati dall'art. 2, comma 3 della L.p. n. 2/2020 s.m., che secondo tale Legge possono essere eventualmente utilizzati anche nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto e riguardanti aspetti relativi tra l'altro ai subappalti ed alle forniture, risultano in questa procedura non pertinenti visto l'oggetto dell'appalto in questione e considerata l'esigenza di concentrare la valutazione su specifici aspetti qualitativi del servizio come sopra indicati, sia dal lato dei lavoratori svantaggiati sia dal lato delle modalità di gestione delle specifiche prestazioni e professionalità richieste. Anche per questo si ritiene di non poter fare ricorso a criteri esclusivamente matematici, essendo necessario nella maggior parte dei casi una valutazione di tipo discrezionale da parte della commissione tecnica;

preso atto che il competente Servizio precisa che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Gestione strade e parchi per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. il subappalto è ammesso, per ciascun lotto, solo per le prestazioni a misura, mentre non è ammesso per le prestazioni a corpo per le motivazioni di cui alla nota del Servizio di merito di data 15 gennaio 2021 prot. n. 9996/2021, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

dato atto che il capitolato è stato redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e nello specifico prevede:

- ai sensi della lettera E sub. c) Clausole contrattuali punto 5) (formazione continua) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020

avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti e cura del verde", entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di approfondimento dei corsi previsti. Il piano formativo dovrà contenere specifiche sui temi e contenuti trattati, sul profilo curricolare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione e sulle verifiche di apprendimento previste;

- ai sensi della lettera E sub. c) Clausole contrattuali punto 4) (rapporto periodico) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti e cura del verde", l'appaltatore deve presentare ogni anno una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per l'esecuzione delle attività ed in particolare registrazione della formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti);

atteso che il competente Servizio propone, infine, nella propria nota citata che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021, in cui sono previsti gli acquisti in oggetto;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un'esame con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

visto che con nota prot. n. 6664/2021 di data 13 gennaio 2021 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni, e che alla nota stessa non è pervenuto alcun elemento di risposta o osservazione;

considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento Provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
- le note di data 15 gennaio 2021 prot. n. 9996/2021 e di data 29 gennaio 2021 prot. n. 24227 del Servizio Gestione strade e parchi;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire la conclusione della stessa in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione strade e parchi si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone svantaggiate – lotti 2, 3 e 4 in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) – Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10

marzo 2020 aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione strade e parchi così come esposte in narrativa del presente atto;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3 E 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti laneselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 15.02.2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 30 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3 E 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 8 febbraio 2021

Servizio Appalti e partenariati  
Il Dirigente  
Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 30 / 2021**

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI SCOLASTICI, DEL VERDE CIMITERIALE, DEGLI IMPIANTI IRRIGUI A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE E DELLE STRUTTURE GIOCO DEL COMUNE DI TRENTO MEDIANTE INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTI 2, 3 E 4 IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MARZO 2020 - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 4.655.538,30 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.02.2021